



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BUSTO GAROLFO E L'ASSOCIAZIONE PROTEZIONE ANIMALI DI LEGNANO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI E GATTI RINVENUTI VAGANTI SUL TERRITORIO DI BUSTO GAROLFO. ANNO 2019/2020.	<i>Nr. Progr.</i>	133
	<i>Data</i>	08/10/2019
	<i>Seduta NR.</i>	38

L'anno DUEMILADICIANNOVE questo giorno OTTO del mese di OTTOBRE alle ore 17:45 convocata con le prescritte modalità, NELLA SOLITA SALA DELLE ADUNANZE si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
BIONDI SUSANNA	PRESIDENTE	S
MILAN ANDREA	ASSESSORE	S
CAMPETTI PATRIZIA	ASSESSORE	S
RIGIROLI GIOVANNI	ASSESSORE	S
CARNEVALI STEFANO	ASSESSORE	S
SELMO RAFFAELA	ASSESSORE	S
<i>TOTALE Presenti: 6</i>		<i>TOTALE Assenti: 0</i>

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, il Dott. GIACINTO SARNELLI.

In qualità di SINDACO, il Sig. BIONDI SUSANNA assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BUSTO GAROLFO E L'ASSOCIAZIONE PROTEZIONE ANIMALI DI LEGNANO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI E GATTI RINVENUTI VAGANTI SUL TERRITORIO DI BUSTO GAROLFO. ANNO 2019/2020.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Legge 381/91 la quale stabilisce che i cani e i gatti randagi catturati non possono essere soppressi ma, qualora non affidati, vengano ricoverati in strutture rifugio;

Dato atto che la Legge Regionale n. 16 del 20 luglio 2006 all'art. 6, assegna ai Comuni competenze specifiche in merito alla prestazione del servizio di ricovero di animali di affezione catturati e raccolti, oltre a quelli in merito alla realizzazione di campagne informative sugli obiettivi della legge medesima;

Ritenuto di garantire la continuità del servizio di ricovero di animali di affezione catturati e raccolti sul territorio Comunale, già svolto dall'Associazione Protezione Animali di Legnano, nonché campagne informative sugli obiettivi della Legge Regionale n. 16/2006, previa sottoscrizione di Nuova Convenzione;

Dato atto che la Legge de quo assegna alle Associazioni di cui alla Legge n. 381/1991 nonché alle Associazioni di volontariato la preferenza in ordine all'assunzione di detto servizio in ordine agli interventi di educazione sanitaria e di controllo demografico della popolazione canina e dei gatti che vivono in libertà;

Dato atto che ancora la circolare n. 5/2001 sull'applicazione della Legge sul randagismo, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 23/06/2001 indica la priorità alle associazioni aventi finalità di protezione degli animali nell'affidamento del servizio in questione;

Visto il vigente Regolamento Comunale per la tutela degli animali, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 23.10.2006;

Ritenuto di approvare, per le finalità previste dal succitato Regolamento l'allegato Schema di Convenzione, composto da 19 articoli, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, da sottoscrivere con l'Associazione Protezione Animali di Legnano, per la gestione del servizio di ricovero e mantenimento cani e gatti rinvenuti vaganti sul territorio del Comune di Busto Garolfo, per il biennio 2019/2020;

Dato atto che il Comune riconosce, come previsto dall'art. 13 del succitato Schema di Convenzione, all'Associazione Protezione Animali di Legnano, un corrispettivo forfettario di €. 13.500,00 per il biennio 2019/2020, a fronte del servizio prestato a favore di questa Amministrazione Comunale e che lo stesso trova copertura ai relativi capitoli di spesa;

Rilevato che il Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare provvederà all'assunzione dell'impegno di spesa di complessive €. 13.500,00 quale quota per il biennio 2019/2020 negli appositi capitoli all'uopo istituiti 9654/290 del bilancio di previsione in corso, nel

nuovo piano di conti finanziario integrato U.1.03.02.15.011 missione 9 programma 2, per l'anno 2019 €. 6.000,00 e per €. 7.500,00 per l'anno 2020;

Visto il Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i.;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L. n. 267 del 18.08.2000;

Visto il parere favorevole dal punto di vista tecnico, espresso dal Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare;

Visto il parere favorevole, dal punto di vista contabile, espresso dalla Responsabile dell'Area Attività finanziarie;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 27/03/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione del triennio 2019/2021;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 02/04/2019, con la quale è stato approvato il Peg 2019 (parte finanziaria);

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa ed all'uopo richiamati quali parti integranti e sostanziali della presente, l'allegato Schema di Convenzione, costituito da n. 19 articoli, da sottoscrivere tra l'Amministrazione Comunale di Busto Garolfo e l'Associazione Protezione Animali di Legnano, per la gestione del servizio di ricovero e mantenimento cani e gatti rinvenuti vaganti sul territorio di Busto Garolfo, per il biennio 2019/2020;
2. di dare atto che il Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare provvederà all'assunzione dell'impegno di spesa di complessive €. 13.500,00 quale quota per il biennio 2019/2020 negli appositi capitoli all'uopo istituiti 9654/290 del bilancio di previsione in corso, nel nuovo piano dei conti finanziario integrato U.1.03.02.15.011 titolo 1 missione 9 programma 2, per l'anno 2019 €. 6.000,00, ed €. 6.000,00 oltre €. 1.500,00 per le prestazioni a richiesta per l'anno 2020;
3. di demandare al Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare. gli atti conseguenti.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Attesa la necessità di dare immediata attuazione a quanto precedentemente deliberato;

Visto il 4^ comma, dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Allegato: Schema di Convenzione

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 133 DEL 08/10/2019

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
SUSANNA BIONDI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GIACINTO SARNELLI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

Numero Delibera **133** del **08/10/2019**

OGGETTO

APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BUSTO GAROLFO E L'ASSOCIAZIONE PROTEZIONE ANIMALI DI LEGNANO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI E GATTI RINVENUTI VAGANTI SUL TERRITORIO DI BUSTO GAROLFO. ANNO 2019/2020.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 04/10/2019

IL RESPONSABILE DI AREA
Arch. GIUSEPPE SANGUEDOLCE

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 04/10/2019

PER LA RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
LUCIA CASTOLDI

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
Città Metropolitana di Milano

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI BUSTO GAROLFO E L'ASSOCIAZIONE PROTEZIONE ANIMALI DI LEGNANO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO CANI E GATTI RINVENUTI VAGANTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI BUSTO GAROLFO. ANNO 2019/2020.

L'anno 2019 addì del mese di , nell'Ufficio Comunale; in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. del ;

TRA

Sanguedolce Giuseppe nato a Pettineo (ME), il 21.03.1961, Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare del Comune di Busto Garolfo, domiciliato per effetto della carica presso la Sede Municipale, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta, codice fiscale 00873100150.

E

e l'Associazione Protezione Animali di Legnano ODV, con sede legale in Legnano via Ugo Foscolo n. 27, in persona del suo Legale Rappresentante Sig.a , nata a il , abilitata alla sottoscrizione del presente atto.

VISTA

La legge 281/91 che stabilisce che i cani e i gatti randagi catturati non possono essere soppressi ma vengano, qualora non affidati, ricoverati in strutture rifugio.

La circolare 14 maggio 2001 n.5 – attuazione della legge 14 agosto 1991 n. 281, pubblicata sulla G.U.R.I. serie generale n. 144 del 23/6/2001;

Il vigente Regolamento Comunale per la tutela degli animali, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 23.10.2006;

La Deliberazione di Giunta Comunale n. del , con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione tra il Comune di Busto Garolfo e l'Associazione Protezione Animali di Legnano per la gestione del servizio di ricovero e mantenimento cani e gatti rinvenuti vaganti sul territorio del Comune di Busto Garolfo.

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto dell'accordo

Il Comune di Busto Garolfo affida all'Associazione Protezione Animali di Legnano ODV, che accetta il servizio per il ricovero, mantenimento e assistenza dei cani e gatti randagi del territorio comunale in idonea struttura (canile/gattile rifugio) appositamente attrezzata nel rispetto della normativa vigente. Tali servizi consistono in:

1. Servizio di pronto soccorso ex art. 2, della L. 281/91;
2. Ricovero dei cani morsicatori e morsicati, dei cani vaganti e di tutti quegli animali che per ragioni di necessità devono essere ricoverati nella struttura;
3. Ricovero ed assistenza ai felini smarriti, rinvenuti sul territorio;
4. Razionale alimentazione degli animali e pulizia delle strutture;
5. Disinfezione e disinfestazione dei locali e delle attrezzature delle strutture;

6. Erogazione dell'assistenza veterinaria e farmacologica agli animali ricoverati, tramite veterinari di fiducia della Protezione Animali Legnano;
7. Ricerca attiva degli eventuali proprietari degli animali ricoverati;
8. Sterilizzazione dei cani e dei gatti ricoverati e presso le colonie feline.

L'Associazione assuntrice del servizio deve essere titolare della relativa autorizzazione per il canile/gattile, rilasciata dal Sindaco competente per territorio, previa istruttoria favorevole dei Servizi di Sanità Animale e di Igiene Pubblica dell'ATS Milano – Città Metropolitana.

Art.2 – Termini di esecuzione

La presente Convenzione avrà una durata per il biennio 2019/2020.

Art.3 – Descrizione, modo di esecuzione del servizio

L'associazione assuntrice, nella persona del suo Legale Rappresentante, si impegna a garantire nei modi, con i requisiti e con gli oneri ed obblighi sotto precisati i seguenti servizi, nel canile/gattile di cui la stessa dispone sito in Legnano Via Don Milani n. 24, che per il periodo di tempo in cui vige la presente convenzione, è individuato quale canile rifugio del Comune ai sensi dell' art.4 della legge 14/8/91 n. 281:

1. disponibilità di posti riservati per il Comune di Busto Garolfo per ricovero di cani che siano stati microchippati e gatti che abbiano trascorso il periodo di osservazione sanitaria nel canile/gattile individuato dall'ATS Milano – Città Metropolitana. L'Associazione assuntrice si impegna a ricoverare i cani e i gatti del Comune di Busto Garolfo.
2. il trasporto di tutti i cani e gatti del canile/gattile dove saranno ricoverati tramite proprio automezzo appositamente attrezzato ed idoneo.
3. i cani e i gatti consegnati all'Associazione assuntrice dovranno essere custoditi a tempo indeterminato ed agli stessi dovranno essere assicurati assistenza e ricovero come sotto precisato:
 - 3.1 il nutrimento, fornito almeno quotidianamente (avendo cura di somministrare al cane e al gatto adulto un pasto giornaliero ed al cucciolo tre pasti giornalieri scaglionati nell'arco della giornata) deve essere, nella quantità e nella qualità, adeguato alla taglia, all'età e alle condizioni fisiologiche dell'animale. Deve essere assicurata, ininterrottamente, la disponibilità di acqua potabile;
 - 3.2 la pulizia e il lavaggio dei box devono essere effettuati due volte al giorno; devono essere eseguite periodiche, frequenti disinfezioni, disinfestazioni e derattizzazioni. In particolare, durante la primavera e d'estate devono essere intensificate le disinfestazioni contro zecche e pulci, in base alle necessità;
 - 3.3 devono essere prestate le eventuali cure veterinarie, (compresi i trattamenti contro ectoparassiti, pulci, zecche). A tal fine la Associazione assuntrice deve mantenere un rapporto costante con un veterinario libero professionista, al quale deve segnalare i cani e i gatti malati. In particolare, il veterinario deve prevedere:
 - a) l'impostazione di un programma che preveda un piano di medicina preventiva;
 - b) la diagnosi e il conseguente trattamento – anche chirurgico- di malattie;
 - c) il pronto soccorso;
 - d) l'eventualità di praticare l'eutanasia, se necessario;
 - e) consulenze relative alle necessità nutrizionali;
 - 3.4 deve essere garantito lo stato di benessere degli animali, incluso il rispetto di un corretto rapporto di superficie box/numero cani e gatti ospitati;
 - 3.5 a norma dell'art. 2, comma 6 e 9, della legge 281/91 i cani ricoverati nel canile/gattile rifugio, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del Regolamento di Polizia

Veterinaria, approvato con DPR 8/2/54 n. 320, possono essere soppressi soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità. In tal caso l'intervento è effettuato, in modo esclusivamente eutanasico, dal veterinario convenzionato con l'Associazione assuntrice il quale provvederà all'apposita certificazione;

3.6 in caso di morte di un cane o gatto la Associazione assuntrice si impegna ad avvertire tempestivamente il Comune per i relativi fini amministrativi e l'ATS Milano – Città Metropolitana competente per zona nei casi previsti dalle leggi sanitarie;

3.7 in caso di morte di un cane o di un gatto, è a carico della Associazione assuntrice di provvedere al suo incenerimento o eliminazione mediante altro sistema igienicamente idoneo, nonché ad espletare le procedure vigenti in materia;

3.8 tutte le spese amministrative, tecniche, gestionali e comunque derivanti ed inerenti l'esecuzione del servizio, come precisato nel presente capitolato, sono a carico dell'Associazione assuntrice.

Art.4 – Affidi

L'Associazione assuntrice deve garantire la cessione dei cani e gatti a persone maggiorenni che li richiedano, trascorsi i 60 giorni di ricovero previsti dalla L. 281/91, e che diano garanzia di corretto mantenimento degli stessi.

E' previsto un affidamento temporaneo nel caso in cui non siano trascorsi i 60 giorni dalla cattura, solo se gli affidatari si impegnano restituire gli animali ai proprietari che ne facessero richiesta entro 60 giorni dalla cattura.

Il Comune di Busto Garolfo si impegna ad individuare un ufficio referente incaricato di tenere i contatti con il canile/gattile rifugio al fine di favorire l'affidamento e segnalare nominativi di persone o gruppi che possono coadiuvare nell'attività di affido.

La cessione, a titolo elusivamente gratuito, dovrà avvenire previa comunicazione alla Civica Amministrazione di tutti i dati riguardanti il cane e il gatto, nonché dei dati anagrafici della persona richiedente.

I cani e i gatti dovranno essere ceduti direttamente all'interessato e non per conto terzi, e in caso di richiesta di più cani o gatti in tempi differenti, si dovrà accertare lo stato degli animali precedentemente affidati.

In ogni caso l'affido diventa definitivo decorsi 60 giorni dalla consegna.

Il Comune di Busto Garolfo si riserva la facoltà di effettuare, per mezzo del Servizio veterinario competente dell'ATS Milano – Città Metropolitana, tutti gli accertamenti che riterrà opportuni in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 281/91, dal DPR 31/3/1979 e dalla L.R. 30/87.

Art. 5 – Requisiti del canile/gattile rifugio ed obblighi gestionali

I box dei cani/gatti dovranno essere costituiti da una parte interna con una cuccia/pedana non a diretto contatto con il pavimento e da una parte esterna, preferibilmente coperta; dovranno contenere un numero di cani/gatti adeguato in modo da garantire uno spazio idoneo al libero movimento degli stessi, fermo restando i limiti numerici complessivi degli animali indicati nell'Autorizzazione.

Il canile/gattile rifugio potrà essere visitabile al pubblico, in giorno da concordare previo appuntamento telefonico con il gestore.

Il Comune si riserva di visitare, tramite suo incaricato, il canile/gattile rifugio al fine di verificare il corretto trattamento dei cani/gatti ospitati e la loro esistenza in vita.

Art.6 – Oneri ed obblighi della Associazione assuntrice

Nel canile/gattile rifugio non possono essere introdotti soggetti catturati che non abbiano subito la prescritta osservazione sanitaria nè cani/gatti ceduti dai proprietari: i cani/gatti introdotti devono

risultare preventivamente registrati e microchippati presso il canile/gattile sanitario dell'ATS Milano – Città Metropolitana ed essere in possesso della certificazione attestante i trattamenti sanitari effettuati.

Nel canile/gattile rifugio dovranno essere introdotti anche i cani/gatti che, al momento della cattura, risultavano già tatuati/microchippati e che, a causa di impedimenti, non è stato possibile restituire al proprietario entro il termine dell'osservazione sanitaria esercitata presso il canile/gattile ATS Milano – Città Metropolitana. Tuttavia, allorché la restituzione al legittimo proprietario è divenuta esecutiva, quest'ultimo è tenuto a pagare le spese per il ricovero e il mantenimento.

L'eventuale custodia temporanea, a pagamento, degli animali di proprietà si deve effettuare in reparti appositi e separati, diversi da quelli individuati come disponibili per il canile/gattile rifugio. In ogni caso non può essere superato il limite di capienza stabilito dall'autorizzazione del canile/gattile. Il responsabile del rifugio deve tenere aggiornato un apposito registro di carico e scarico riservato al Comune di Busto Garolfo. Sul registro devono essere annotate: la data dell'introduzione e il canile/gattile ATS Milano – Città Metropolitana di provenienza, lo stato segnaletico ed il numero di microchip, eventuali interventi veterinari, la data della cessione e le generalità del destinatario o la data della morte.

Il rifugio è assoggettato alla vigilanza esercitata dai Servizi veterinari dell'ATS Milano – Città Metropolitana mediante sopralluoghi.

Art. 7 – Osservanza di leggi e regolamenti

All'Associazione assuntrice del servizio incombe la responsabilità per l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di polizia veterinaria e per gli adempimenti di ogni ordine imposti da leggi e da regolamenti.

Art. 8 – Cessione del contratto e subappalto

E' fatto divieto all'Associazione assuntrice di cedere o subappaltare l'esecuzione di tutto o di parte del servizio oggetto del contratto, sotto pena di immediata risoluzione del contratto stesso e del risarcimento degli eventuali danni, fatte salve le autorizzazioni dell'Amministrazione Comunale, secondo le disposizioni vigenti.

Art.9 – Inadempienze e penalità

Il Comune ha diritto di applicare a carico dell'Associazione assuntrice penalità secondo la gravità del caso, per ogni infrazione dei patti contrattuali o per ogni inadempienza. Il relativo importo delle infrazioni verrà defalcato dal corrispettivo dovuto.

Si intende in ogni caso salvo il diritto del Comune al risarcimento dei danni e/o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempimento contrattuale.

L' ATS Milano – Città Metropolitana di competenza ha la facoltà di effettuare accertamenti e verifiche, anche senza preavviso, presso il canile/gattile, disporre sopralluoghi e richiamare alle norme contrattuali ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

Il Comune può richiedere ulteriori accertamenti e verifiche nel caso ritenga opportuno controllare le modalità di espletamento del servizio.

Nel caso di infrazioni di lieve entità, quali:

- irregolarità formale nella tenuta del registro e del quietanziario;
- incuria nella tenuta dei locali e delle attrezzature;

si applicherà, a insindacabile giudizio del Comune, una penale di €. 25,00 con la sola formalità preliminare della contestazione degli addebiti. In caso di recidiva, le infrazioni lievi comporteranno il pagamento del doppio della suddetta penale o l'adozione di misure più severe, a giudizio dell'Amministrazione Comunale.

Le infrazioni e le inadempienze più gravi, all'infuori di quelle che determinano la risoluzione del contratto, quali:

- insufficienza di nutrimento agli animali e inadempimento delle prestazioni volte a garantire il benessere degli stessi (compresa l'assistenza veterinaria di competenza del concessionario);
- detenzione dei cani/gatti in luogo diverso dal canile/gattile rifugio dell'Associazione assuntrice;
- inosservanza delle norme e clausole relative agli affidi e alla restituzione dei cani/gatti ai proprietari;
- irregolarità sostanziale nella tenuta del registro e del quietanziario;
- rifiuto di presentare al Comune la documentazione necessaria al controllo delle fatture e della corretta esecuzione del servizio;
- rifiuto di far accedere i rappresentanti del Comune o i veterinari dell'ATS Milano – Città Metropolitana presso il canile/gattile rifugio,

comporteranno il pagamento delle seguenti penali:

- €. 25,00 quale prima contestazione;
- €. 50,00 quale seconda contestazione;
- €. 250,00 quale terza contestazione.

Fermi restando gli eventuali illeciti derivanti da detti comportamenti, che verranno valutati dal Servizio Veterinario dell'ATS Milano – Città Metropolitana, l'inosservanza delle norme generali di cui al successivo art.16 sarà sanzionabile alla luce della gravità delle violazioni accertata in ogni singolo caso.

I fatti che possono portare all'applicazione delle sanzioni di cui sopra o alla risoluzione della Convenzione devono essere specificatamente contestati all'Associazione, la quale, della comunicazione della contestazione, avrà termine di giorni 10 (dieci) per presentare osservazioni e deduzioni. Solo dopo aver preso visione delle osservazioni e deduzioni presentate dall'Associazione, e comunque solo dopo la scadenza del termine indicato nel comma precedente, l'Amministrazione Comunale potrà procedere all'applicazione delle sanzioni o alla risoluzione della Convenzione.

Art. 10 – Risoluzione dell'accordo

Il Comune può richiedere la risoluzione dell'accordo, senza che ciò comporti oneri per il contraente:

- a) in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 C.C.;
- b) per motivi di interesse pubblico specificati nella relativa determinazione;
- c) in caso di frode, di gravi e reiterate negligenze nella gestione del servizio o, comunque, in ottemperanza nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d) in caso di cessione dell'azienda, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- e) nei casi di cessione o di subappalto non autorizzati dal Comune;
- f) nei casi di morte dell'aggiudicatario, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante nell'aggiudicazione;
- g) per violazione dei tempi di intervento stabiliti, per più di tre volte l'anno, notificata regolarmente;
- h) in caso di revoca dell'Autorizzazione sindacale di idoneità della struttura.

Art. 11 – Responsabilità dell'Associazione assuntrice

L'Associazione assume ogni responsabilità per infortuni e danni a persone e cose arrecati al Comune o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto il Comune da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi.

L'affidatario è tenuto all'osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni legislative regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Si intendono richiamati gli articoli 15 e 16 della L.R. n. 15 del 29/03/90.

Art. 12 – Abusi e deficienze

Verificandosi abusi e deficienze nell'adempimento degli obblighi contrattuali, il Comune, salvo quanto disposto nell'art. 9 della presente Convenzione, ha facoltà di ordinare e di fare eseguire d'ufficio, nel modo che ritiene più opportuno, a spese dell'aggiudicatario, i servizi che ritiene necessari per il regolare andamento dell'attività d'istituto ove l'impresa, appositamente affidata, non ottemperi agli obblighi ricevuti.

Art.13 – Condizioni economiche

Il corrispettivo che il Comune deve corrispondere in modo forfettario è pari ad € 12.000,00, a tutto il 31.12.2020 di cui € 6.000,00 relative alle prestazioni previste per l'annualità 2019 ed € 6.000,00 per l'anno 2020. Tale importo sarà corrisposto dal Comune di Busto Garolfo in rate trimestrali, previa richiesta dell'Associazione. Per le prestazioni a richiesta nell'anno 2020, verrà corrisposto previa autorizzazione del Servizio competente un importo massimo di € 1.500,00. Le rate di saldo per l'anno 2019 e 2020 dovranno in ogni caso essere accompagnate da una relazione e rendicontazione sui servizi svolti nell'anno di riferimento.

Il pagamento del corrispettivo avverrà entro 60 giorni dall'emissione della nota.

La restituzione del cane/gatto ritrovati qualora ne venga riconosciuto il proprietario, saranno restituiti al medesimo previo il pagamento delle spese di gestione così determinate:

- in caso di animali tatuati € 5,00 giornaliero, più spese medicali
- in caso di animali non tatuati € 5,00 giornaliero, più le spese sostenute per effettuazione tatuaggio/microchip e le spese medicali.

Art. 14 – Maltrattamenti

La PAL ODV di Legnano è a fianco delle autorità preposte per gestire i casi di maltrattamento segnalati; si farà carico del primo intervento con l'obiettivo di verificare e, se possibile, risolvere il caso senza richiedere l'intervento delle forze di Polizia Locale e/o Guardie Zoofile.

Qualora ciò non fosse sufficiente, verrà coinvolta la Polizia Locale che dovrà verificare e stendere un verbale sulle condizioni dell'animale. In caso di maltrattamento conclamato il Comune autorizzerà la PAL al ritiro dell'animale che sarà a carico dell'Amministrazione Comunale.

Non si dovrà ricorrere al sequestro, laddove non necessario, per evitare che l'animale rimanga in canile/gattile a lungo a causa dei tempi burocratici connessi; garantendo così all'animale un nuovo affido in tempi più brevi.

Nel caso di sequestro degli animali, perpetrato dalle Autorità competenti, sul territorio di Busto Garolfo, verranno applicate le tariffe sopra indicate.

Art. 15 – Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti e dipendenti dalla presente convenzione, sono a carico del Comune.

Il presente accordo risulta esente dall'imposta di bollo, ai sensi e per gli effetti del punto 27 bis della Tabella Allegato B) del D.P.R. 26.10.72, n. 642, come modificato dall'art. 17 del D.Lgs

4.12.97 n. 460, essendo l'Associazione Protezione Animali di Legnano un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

Art. 16 – Documentazione

A dimostrazione dell'avvenuta esecuzione dei servizi prestati, l'Associazione assuntrice dovrà conservare, per la durata del presente accordo, per l'esibizione al Comune, i documenti di riscontro elencati:

- 1) copia dei bollettini ATS Milano – Città Metropolitana di consegna, a certificazione della data di entrata indicata in registro;
- 2) copia dei fogli di affido a nuove famiglie, copia dei documenti di restituzione ai legittimi proprietari, eventuali certificati di morte, per dimostrare la data di uscita indicata in registro;
- 3) tabulato con il conteggio dei giorni di mantenimento.

Art. 17 – Sopravvenienza di norme

Con riferimento alle clausole attinenti l'aspetto prettamente gestionale del rapporto tra il Comune e l'Associazione assuntrice, sono fatte salve le disposizioni generali, anche contrastanti con il presente accordo, che verranno eventualmente adottate in via regolamentare dall'ATS Milano – Città Metropolitana, nonché le disposizioni convenzionalmente concordate tra il Comune e l'ATS Milano – Città Metropolitana, che entrambe le parti del presente atto si impegnano fin da ora a rispettare.

Art. 18 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo si rimanda alle norme e disposizioni vigenti in materia, con particolare riferimento agli articoli 672 (Omessa custodia e malgoverno di animali) e 727 (Maltrattamento di animali) del vigente codice penale.

Art. 19 – Giurisdizione

Per ogni controversia, si considera competente esclusivamente il Foro di Milano.

Il presente accordo, che si compone di n. 19 articoli, è stato approvato e sottoscritto come appresso.

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'Associazione Protezione Animali di Legnano ODV

Per il Comune il Responsabile dell'Area Demanio e Patrimonio Immobiliare